

Regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983 recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

(G.U.C.E. 7 dicembre 1983, n. 344)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione [1], in particolare l'articolo 21, visto il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile all'importazione dei prodotti ricavati dai cetacei [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che è necessario adottare disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82;

considerando che, per assicurare l'uniformità dei formulari sui quali sono redatti i documenti utilizzati ai fini del regolamento precitato, è necessario stabilire le modalità per la compilazione, il rilascio e l'uso dei formulari stessi; che è pertanto opportuno predisporre esemplari o modelli ai quali i suddetti formulari devono corrispondere;

considerando che, poiché il presente regolamento disciplina un campo finora oggetto del regolamento (CEE) n. 3786/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, recante disposizioni di applicazione del regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei [3], è opportuno abrogare quest'ultimo regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, nonché al parere del comitato per i prodotti ricavati dai cetacei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI E AL LORO USO**

**CAPO I
I FORMULARI**

Art. 1

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, i certificati di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione comunitari devono corrispondere, eccetto gli spazi riservati alle autorità nazionali, ai modelli riportati nell'allegato I. Detti licenze e certificati sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 3626/82.

2. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 devono corrispondere, eccetto gli spazi riservati alle autorità nazionali, ai modelli di cui all'allegato II. Detti certificati sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3626/82. Il loro uso lascia impregiudicate le formalità prescritte per le operazioni di esportazione e di riesportazione e quelle prescritte per i relativi moduli.

3. L'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3626/82 deve corrispondere al modello riprodotto nell'allegato III. Essa è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 2

I formulari e l'etichetta di cui all'articolo 1 sono forniti, su richiesta, dagli organi di gestione e, se del caso, da altre organizzazioni designate dagli Stati membri.

Art. 3

1. Le licenze e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, devono essere redatti su carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. La carta utilizzata per la stesura delle licenze e dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere di colore:

- bianco per l'originale,
 - azzurrino per la copia destinata al titolare della licenza o del certificato, contrassegnata dal n. 1,
 - rosa per la copia destinata al paese di esportazione o di riesportazione o per quella che gli uffici doganali
 - devono, se del caso, restituire all'autorità di rilascio, contrassegnata dal n. 2,
 - giallo per la copia destinata all'autorità di rilascio del documento, contrassegnata dal n. 3,
 - bianco per la domanda.
3. Il formulario da utilizzarsi per la stesura del certificato di importazione consta soltanto dell'originale, di una copia per l'autorità di rilascio e di una copia per l'importatore.
4. La carta utilizzata per la stesura dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, deve essere di colore:
- azzurrino per l'originale,
 - giallo per la copia destinata all'autorità di rilascio del documento, - bianco per la domanda.
5. La carta utilizzata per gli originali delle licenze e dei certificati di riesportazione deve presentare il fondo arabescato (guillochage), stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici.
6. I formulari devono avere il formato di 210 mm x 297 mm.
7. a) Il formulario è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto disposto dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Le autorità competenti di uno Stato membro in cui il documento è presentato possono richiedere, se del caso, la traduzione del medesimo nella lingua o in una delle lingue di lavoro ufficiali dello Stato membro interessato.
- b) Se del caso, la traduzione, in un'altra lingua della Comunità e/o in una delle lingue ufficiali della convenzione, degli intitolati delle caselle da 1 a 20 del formulario può essere stampata sul retro dell'originale e su tutte le copie della licenza d'importazione, del certificato di importazione, della licenza di importazione, del certificato di importazione, della licenza di esportazione e del certificato di riesportazione.
8. Le licenze di importazione, i certificati di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione devono indicare il nome e l'indirizzo della tipografia in cui sono stati stampati i relativi formulari o recare un contrassegno che consenta di identificare la tipografia stessa.
9. Gli Stati membri sono responsabili per la stampa dei formulari.
10. I formulari devono essere riempiti con caratteri dattilografici. I formulari distinti per le domande e i certificati d'importazione, tuttavia, possono essere sia dattiloscritti che compilati a mano, in forma leggibile; in quest'ultimo caso, devono essere compilati a penna e in stampatello. Non sono ammesse cancellature o parole sovrapposte.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI E AL LORO USO

CAPO II

USO DEI FORMULARI

Art. 4 - Licenze d'importazione

1. Le licenze d'importazione sono rilasciate dagli organi di gestione degli Stati membri in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82 e alle condizioni previste da quest'ultimo.
2. Per ciascuna spedizione deve essere rilasciata una distinta licenza d'importazione.

Art. 5

1. Il richiedente deve compilare le caselle 1, 4 e da 6 a 20 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 4 e da 6 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda e che esso valga per più spedizioni.
2. Il formulario, debitamente compilato, deve essere trasmesso all'organo di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3626/82.
3. Le domande relative all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie menzionate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82 devono contenere ed essere corredate di indicazioni esaurienti in particolare sulle finalità e la necessità dell'introduzione e, nel caso di esemplari vivi, sulla loro sistemazione prevista, al fine di consentire all'organo di gestione di valutare l'opportunità di rilasciare la relativa licenza.
4. Gli Stati membri possono altresì esigere dal richiedente la prova che lo Stato di esportazione o di riesportazione autorizza l'esportazione o la riesportazione degli esemplari in questione. La presentazione di una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione non implica necessariamente che una licenza di importazione sarà rilasciata.

Art. 6

Le licenze di importazione relative ad esemplari delle specie di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 devono prescrivere condizioni intese ad evitare che, una volta effettuata l'importazione, gli esemplari siano utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza, oppure siano venduti o destinati ad altre finalità commerciali.

Art. 7

La copia della licenza di importazione destinata allo Stato di esportazione o di riesportazione, quando si tratti di licenze rilasciate per esemplari delle specie elencate nell'allegato I della convenzione e nell'allegato C, parte C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82, viene restituita al richiedente perché sia trasmessa all'organo di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione. L'autorità di gestione competente potrà impegnarsi direttamente con l'organo di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione a rilasciare una licenza di importazione.

Art. 8

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82, le licenze di importazione sono valide in tutti gli Stati membri della Comunità.
2. Una licenza di importazione è valida al massimo per 6 mesi. La sua validità non può comunque superare quella dei correlativi documenti rilasciati dallo Stato di esportazione o di riesportazione.
3. Il titolare restituisce all'autorità di rilascio l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione non utilizzate immediatamente dopo la loro scadenza.

Art. 9

Secondo quanto disposto nella licenza di importazione, l'importatore o il suo rappresentante abilitato presenta l'originale, la copia destinata al titolare della licenza nonché, se del caso, i documenti della licenza nonché se del caso, i documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione, insieme alla dichiarazione di importazione pertinente, all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali di importazione.

Art. 10

L'ufficio doganale di cui all'articolo 9 è tenuto a compilare la casella 20 e a trasmettere l'originale della licenza di importazione e, se del caso, i documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione all'organo di gestione del proprio paese, nonché a restituire all'importatore o al suo rappresentante abilitato la copia destinata al titolare della licenza.

Art. 11 - Certificato d'importazione

Gli Stati membri possono subordinare alla presentazione di un certificato d'importazione invece di una licenza di importazione l'introduzione nella Comunità da paesi terzi di esemplari delle specie non contemplate dall'articolo 2, lettera a), o dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 12

L'importatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a compilare le caselle 1, 4 e da 7 a 18 nonché a barrare la casella 19 dell'originale e delle copie del certificato d'importazione e a presentare il tutto, unitamente ai relativi documenti emessi dallo Stato di esportazione o di riesportazione e alla dichiarazione d'entrata pertinente all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali di importazione.

Art. 13

L'articolo 10 si applica per quanto di ragione ai certificati di importazione.

Art. 14 - Licenze di esportazione

1. Le licenze di esportazione sono rilasciate dagli organi di gestione degli Stati membri in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82 e alle condizioni previste da quest'ultimo.
2. Per ciascuna spedizione viene rilasciata una distinta licenza di esportazione.

Art. 15

1. Il richiedente deve compilare le caselle 1, 4 e da 7 a 20 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 4 e da 7 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda e che esso valga per più spedizioni.
2. Il formulario debitamente compilato deve essere trasmesso all'organo di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3626/82.
3. Le domande relative all'esportazione di animali vivi devono essere corredate di indicazioni esaurienti sui preparativi per la spedizione e l'invio degli esemplari, in modo da consentire all'organo di gestione di determinare la conformità alle condizioni previste dalla convenzione.

Art. 16

1. Una licenza di esportazione è valida al massimo per sei mesi.
2. Il titolare restituisce all'autorità di rilascio l'originale e tutte le copie delle licenze d'importazione non utilizzate immediatamente dopo la loro scadenza.

Art. 17

L'esportatore o il suo rappresentante abilitato presenta l'originale, la copia destinata al titolare della licenza, nonché la copia da restituire all'autorità di rilascio, insieme alla dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali di esportazione.

Art. 18

L'ufficio doganale di cui all'articolo 17 è tenuto a compilare la casella 20 e a trasmettere all'organo di gestione del proprio paese la copia da restituire all'autorità di rilascio, nonché a restituire all'esportatore o al suo rappresentante abilitato la copia destinata al titolare della licenza.

Art. 19

Nel caso di vegetali riprodotti artificialmente, gli Stati membri possono richiedere, in sostituzione della licenza di esportazione, il certificato di cui all'articolo 22, lettera e), o se del caso un certificato fitosanitario.

Art. 20 - Certificati di riesportazione

Le disposizioni degli articoli da 14 a 19 si applicano per quanto di ragione ai certificati di riesportazione.

Art. 21

1. La domanda relativa a un certificato di riesportazione deve essere accompagnata da documenti comprovanti che gli esemplari in oggetto sono stati introdotti nella Comunità in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 o, anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo, in conformità delle disposizioni della convenzione, oppure che detti esemplari formano parte di esemplari precedentemente introdotti o derivano da essi.
2. Nel caso di esemplari acquistati anteriormente all'applicazione della convenzione in uno Stato membro, il certificato di cui all'articolo 22, lettera c), costituisce la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 22 - Certificati

Gli organi di gestione degli Stati membri rilasciano i certificati seguenti:

- a) un certificato attestante che un determinato esemplare è entrato, conformemente alla convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso;
- b) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato introdotto nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82;

- c) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla relativa specie;
- d) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato ed allevato in cattività o facente parte di un animale di questo genere o da esso derivato;
- e) un certificato attestante che si tratta di un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o facente parte di un vegetale di questo genere o da esso derivato;
- f) un certificato attestante che un determinato esemplare è stato tolto dal suo ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in uno Stato membro o con l'autorizzazione delle autorità competenti dello stesso.

Art. 23

Qualora una partita che forma oggetto di una licenza di importazione o di un certificato di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 sia frazionata, o qualora si tratti di parti o derivati di esemplari precedentemente importati, uno dei certificati di cui all'articolo 22, lettere a) e b), viene rilasciato agli effetti degli articoli 21 e 29.

Art. 24

1. Il richiedente deve completare le caselle 1 e da 4 a 13 della richiesta e, se del caso, le caselle 1 e da 4 a 12 dell'originale e della copia.
2. Le domande devono contenere o essere corredate di prove che consentano all'organo di gestione di valutare l'opportunità di rilasciare il certificato richiesto.

Art. 25 - Etichette

Le etichette di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3626/82 sono fornite dagli organi di gestione a scienziati e istituti scientifici registrati. Esse recano il numero di registrazione dello scienziato o dell'istituto scientifico e sono numerate in ordine progressivo a fini di identificazione.

Art. 26

Gli scienziati e gli istituti scientifici registrati trasmettono immediatamente all'organo di gestione competente tutte le indicazioni relative all'uso di ogni etichetta.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

L'organo di gestione che riceva licenze o certificati rilasciati da un altro Stato membro li inoltra, se del caso unitamente ai relativi documenti di esportazione o di riesportazione, all'organo di gestione di tale Stato entro un mese dalla data di ricezione.

Art. 28

Gli organi di gestione conservano per almeno due anni le domande e gli originali delle licenze e dei certificati, nonché i relativi documenti giustificativi.

Art. 29

1. Ai fini della circolazione degli esemplari nell'ambito della Comunità e agli effetti dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3626/82, la prova della conformità alle condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 3626/82 e dal presente regolamento è costituita dalla presentazione della copia della licenza di importazione destinata al titolare o della copia per l'importatore del certificato di importazione, vistata dalle autorità doganali, oppure da uno dei certificati previsti agli articoli 19 e 22.
2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, le autorità competenti di uno Stato membro non sono tenuti ad accettare i certificati rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 22, lettera c).

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Il regolamento (CEE) n. 3786/81 è abrogato.

Art. 31

1. Le licenze e i certificati rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1984 in forza della normativa nazionale relativa all'applicazione della convenzione possono essere utilizzati fino all'ultimo giorno di validità.

2. Fino al 1° marzo 1984, gli Stati membri che non dispongono ancora dei formulari previsti dal presente regolamento possono utilizzare i documenti precedentemente utilizzati ai sensi della convenzione, qualora apportino le indicazioni previste dai formulari comunitari e i documenti siano conformi alle modalità di utilizzazione previste dal presente regolamento.

Art. 32

Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni da esso emanate nel settore disciplinato dal presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Art. 33

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note:

[1] G.U.C.E. n. L 384 del 31 dicembre 1982, pag. 1.

[2] G.U.C.E. n. L 39 del 12 febbraio 1981, pag. 1.

[3] G.U.C.E. n. L 377 del 31 dicembre 1981, pag. 42.